



SETTORE RAGIONERIA
Prot. N. 884
del 18/07/2014

Città di Randazzo

Decreto Sindacale n. 27 del 15 luglio 2014

Oggetto: Conferimento incarico di esperto del Sindaco nei Settori Economico - Finanziario e Tributario dell'Ente al dott. Orazio Mammino.

Il Sindaco

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, il Sindaco può conferire incarichi a esperti estranei all'amministrazione comunale per l'espletamento di attività che sono connesse alle materie di sua competenza;
- gli "esperti del Sindaco" rientrano in una tipologia di incarico contemplata dalla superiore normativa che consente la possibilità, per il primo cittadino, di conferire incarichi a tempo determinato a esperti "per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza";
- la facoltà si sostanzia, quindi, nel poter nominare consulenti per coadiuvare l'organo di direzione politica nell'attività di programmazione e di indirizzo della sua funzione amministrativa, naturalmente estranea allo svolgimento di funzioni gestionali che restano affidate "ope legis" ai Dirigenti Capi Settore e al personale;
- l'inerenza alla funzione di governo dell'attività alla quale sono deputati tali figure di esperti, fa sì che, ad avviso delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, gli incarichi non siano assimilabili ai consulenti esterni. Infatti, ove nominati, soccorrono per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono "a latere" dell'attività gestionale ed amministrativa (vedasi delibere Corte Conti - Sezioni Riunite per la Regione Siciliana n. 29/2008/SS.RR./CONS e delibera n. 50/2011/SS.RR./CONS);
- per assicurare la continuità amministrativa, non essendoci all'interno dell'ente altri soggetti in possesso di titoli di studio e di adeguata professionalità, la responsabilità del Settore Economico Finanziario è stata affidata, in aggiunta a quella del Settore Tributi, al rag. Orazio Scuderi il quale, anche se limitatamente a brevi periodi, aveva già sostituito il Responsabile, dott.ssa Luigia Galvagno, che con effetto dal 31 dicembre 2011 è stato collocato, a domanda, in pensione;
- tale soluzione, quant'anche sia sufficiente a garantire piena operatività del Settore Economico - Finanziario e del Settore Tributi dell'Ente, necessita di un supporto tecnico adeguato alle problematiche specifiche che le rispettive materie rivestono;
- in più occasioni il Responsabile dei due Settori ha segnalato la necessità di avere un supporto tecnico anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di bilancio e tributi;



Città di Randazzo

Considerato che:

- l'attività del Sindaco è caratterizzata da una complessità di funzioni e competenze necessarie per assolvere gli innumerevoli adempimenti istituzionali connessi alla carica ricoperta anche per le problematiche scaturenti dalla variegata normativa vigente in materia tributaria ed in tema di contabilità e finanza degli Enti Locali connesse, anche, all'esecuzione dei singoli provvedimenti amministrativi, i quali impongono la presenza e la collaborazione di figure qualificate che siano in grado di apportare adeguata esperienza e specifica professionalità, tali da costituire valido supporto all'attività quotidiana del Sindaco e valore aggiunto all'apparato burocratico dell'Ente;
- al Sindaco, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, del Segretario e dei Dirigenti, ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo - burocratica di supporto;
- la norma regionale su indicata, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica - amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano l'esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;
- l'Amministrazione Comunale ha la necessità di porre in essere azioni mirate, soprattutto sul fronte delle entrate tributarie e tariffarie adottando, quindi, i provvedimenti necessari per una migliore, più efficiente e coordinata gestione delle risorse, in particolare di quelle di maggiori dimensioni;
- le prossime scadenze in ordine agli adempimenti connessi alla programmazione 2014/2016, che investono tutte le strutture dell'Ente, suggeriscono il supporto di una professionalità esterna di comprovata specializzazione che stimoli e migliori il coinvolgimento di tutti gli attori propositivi dei documenti connessi agli adempimenti di competenza della direzione politica e burocratica dell'ente con particolare attenzione al Settore Economico- Finanziario ed al Settore Tributi dell'Ente;
- l'evoluzione della disciplina in materia tributaria negli ultimi anni ha determinato uno stravolgimento dell'imposizione tributaria federale con l'istituzione dell'IMU e della TARES e dall'anno 2014 della IUC - Imposta Unica Comunale;
- l'evoluzione della disciplina in materia di ordinamento finanziario e contabile, i nuovi principi contabili, le pronunce della Corte dei Conti, fanno ritenere utile l'attuazione di un percorso formativo e di aggiornamento sui temi di che trattasi per i tanti aspetti che investono le competenze e responsabilità degli organi politici e burocratici dell'Ente;



Città di Randazzo

Richiamati:

- l'articolo 76, comma 4, della legge 06 agosto 2008, n. 133, che dispone "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad *"assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto"*;
- il parere n. 288/2010 con cui la Corte dei Conti per la Regione Lombardia - Sezione di Controllo, ha chiarito che il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, della legge 06 agosto 2008, n. 133, non si applica ai rapporti di collaborazione con soggetto estraneo all'amministrazione che si sostanzia in incarichi di studio, ricerca o consulenza, tra i quali va ascritto l'incarico di esperto ex articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
- i numerosi pareri della Corte dei Conti - Sezioni Riunite per la Regione Siciliana - in sede consultiva (in tal senso cfr. parere SS.RR. del 10 gennaio 2010 n. 10; parere SS.RR. 16 marzo 2011 n. 33; parere SS.RR. 8 febbraio 2011 n. 21; parere SS.RR. 01 luglio 2011 n. 50) ove si è avuto modo di chiarire in più occasioni che agli esperti del Sindaco, nominati ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7, non è applicabile la limitazione introdotta dall'articolo 6, comma 7, della legge 30 luglio 2010, n. 122 secondo cui: "al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (...), non può essere superiore al 20 % di quella sostenuta nell'anno 2009". Tale orientamento si fonda sull'assunto che la norma in esame è diretta a "valorizzare le professionalità interne nell'espletamento delle attività gestionali" mentre l'esperto ex art. 14 della legge 26 agosto 1992 n. 7 coadiuva il Sindaco nell'attività di indirizzo e programmazione e non svolge compiti di supporto alle attività operative dei vari settori amministrativi;

Atteso che:

- rimane pertanto isolato il parere della stessa Corte dei Conti - Sezioni Riunite per la Regione Sicilia - espresso nella seduta del 13 ottobre 2011, con il quale, contraddicendo l'orientamento già dalla stessa corte espresso, ritiene applicabile la limitazione di cui all'articolo 6, settimo comma, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, agli incarichi di esperto ex art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
- lo stesso parere, da ultimo citato, non pare più condivisibile poiché fonda l'estensione della disciplina di cui all'articolo 6, comma settimo, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, agli esperti ex articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sulla base di spunti terminologici tratti però dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122 che, perseguendo l'obiettivo di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, impone la riduzione del 10% dei compensi percepiti da titolari di "incarichi di qualsiasi tipo" o dai componenti di "organi comunque denominati";



Città di Randazzo

- o il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, specie in tema di materia finanziaria, necessita di un esperto di comprovata esperienza;
- o il comune ha una popolazione inferiore a trenta mila abitanti per cui ha facoltà di nominare un numero di esperti indicato all'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
- o nell'anno 2014 non risulta essere attualmente nominato alcun esperto e né risultano attualmente in essere incarichi precedentemente conferiti;

Rilevato che:

- la nomina rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia di scelta, di indirizzo e di direzione dell'Ente in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati nel programma elettorale e col precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- è ritenuto urgente e indifferibile provvedere alla nomina dell'esperto per le problematiche citate viste le imminenti scadenze;
- ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 10 ottobre 1994, n. 38, agli esperti del Sindaco è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale ed inoltre ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge Regionale 16 ottobre 1997, n. 39, agli stessi è altresì, dovuto il trattamento di missione previsto per i medesimi dipendenti;

Tenuto conto che

- o il conferimento del predetto incarico non dà luogo alla costituzione di rapporto di pubblico impiego, peraltro senza alcun vincolo di orario, e che il rapporto con il professionista nominato è regolato dalle norme relative alla prestazione d'opera professionale (art. 2229 e ss. codice civile) e comunque esula dall'ambito della disciplina comunale per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;
- o il Dott. Orazio Mammino si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico, ferma la misura del compenso, rispettosa dei limiti essendo pari a euro 1.800,00 mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensiva degli oneri a carico dell'Ente;

Verificato che all'interno dell'ente, non esistono professionalità in possesso della necessaria preparazione tecnica e di comprovata esperienza in materia finanziaria e contabile in grado di garantire il necessario supporto tecnico al vertice amministrativo;

Ritenuto pertanto necessario e utile conferire al dott. Orazio Mammino per la durata di mesi sei l'incarico di esperto del sindaco per il compenso pattuito di euro 1.800,00 lordi mensili;

Precisato che il suo menzionato apporto di contributo professionale si pone in linea con i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;



Città di Randazzo

Visti

- il curriculum vitae del dott. Orazio Mammino dal quale si evince il possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla legge per la nomina e si rileva che lo stesso è in possesso di comprovata esperienza e capacità professionale ritenuta utile per coadiuvare e supportare adeguatamente l'operato del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile", ed in particolare l'articolo 163;
- la Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 "ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
- la Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 08 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla Legge Regionale n. 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 22, "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglie di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

Decreta

1. conferire, per i motivi e con le finalità espresse in narrativa, con effetto dal 15 luglio 2014 e per la durata di mesi sei, al Dott. Orazio Mammino nato a Catania il 19 gennaio 1967 e residente in Trecastagni, Via Beato Angelico n. 2, Codice Fiscale MMM RZO 67A19 C351F, l'incarico di esperto ex articolo 14 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, a supporto delle funzioni del disponente, per lo svolgimento di attività connesse con le materie di competenza del Sindaco, con particolare riferimento al settore Economico - Finanziario e al Settore Tributi dell'Ente e comunque nella più generale ricerca ed utilizzazione delle risorse finanziarie;
2. Autorizzare il dott. Orazio Mammino ad accedere alle informazioni, agli atti e ai documenti dell'Ente che non costituiscono dati sensibili e come tali sottratti all'accesso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati) e chiedere informazioni e dati ai responsabili degli uffici per l'esercizio dell'incarico;
3. Dare atto che il predetto incarico ha natura fiduciaria ed è conferito per il compenso pattuito di euro 1.800,00 lordi mensili e potrà essere revocato e rinnovato discrezionalmente dal Sindaco senza diritto di preavviso e/o per espressa rinuncia del professionista;



Città di Randazzo

4. Di impegnare la somma correlata al presente incarico imputandola all'intervento 1010103 del bilancio 2014, dando mandato al Dirigente del 1° Settore di porre in essere gli atti consequenziali per la copertura finanziaria della spesa;
5. Notificare il presente atto all'interessato per accettazione e trasmetterne copia al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio, ai Sigg. Assessori e ai Dirigenti per opportuna conoscenza.
6. Dare atto che detto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego;
7. Di liquidare e pagare il compenso al dott. Orazio Mammino previa presentazione di ricevuta vistata dal Sindaco per l'esecuzione della prestazione.

Il Sindaco
(Prof. Michele Mangione)



Città di Randazzo

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la prenotazione dell'impegno. 121

Randazzo addì 21.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario